

STRAORDINARIO, BANCA ORE, PRESTAZIONI AGGIUNTIVE QD

Ricordiamo di seguito le norme in materia di lavoro straordinario, banca ore e prestazioni aggiuntive Quadri Direttivi.



STRAORDINARIO & BANCA ORE:

possibilità di optare, fin dalla prima ora di “prestazione aggiuntiva”, (dicasi anche straordinario), fra il caricamento a Banca Ore (con il conseguente recupero nel termine di 24 mesi dalla maturazione) o il suo pagamento come straordinario.

Spetta alle aziende determinare le modalità per la segnalazione. Se in azienda non fosse disponibile apposito modulo, ti ricordiamo che la FISAC/CGIL ha predisposto un fac-simile di comunicazione che puoi richiedere al tuo delegato.

CRITERI DI RECUPERO.

Nei primi **6 mesi** dall'accantonamento dei permessi in B.O. la fruizione deve essere concordata con l'Azienda.

Trascorso tale termine l'utilizzo avviene con il seguente preavviso:

- ⇒ 1 giorno lavorativo, nel caso di permesso orario;
- ⇒ 5 giorni lavorativi, nel caso di permesso tra 1 e 2 giorni;
- ⇒ 10 giorni lavorativi, nel caso di permesso superiore a 2 giorni.

**ESAURITO IL PREAVVISO LA
B.O. NON PUO' ESSERE
SOGGETTA A REVOCA**

Il recupero delle ore accantonate in Banca Ore. deve avvenire **entro 24** mesi dall'effettuazione della prestazione straordinaria; trascorso tale termine, **nei 6 mesi successivi**, l'azienda in accordo con il lavoratore, **fisserà il recupero delle ore non fruite che dovranno comunque essere effettuate complessivamente entro 30 mesi.**

Nei casi di prolungate assenze – quali malattie, infortuni, maternità, servizio militare, aspettative non retribuite – che abbiano impedito l'effettuazione del recupero entro i predetti termini, la prestazione aggiuntiva maturata andrà erogata al lavoratore/lavoratrice sotto forma di compenso per lavoro straordinario.

Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.

RICORDA SEMPRE DI UTILIZZARE I PERMESSI RETRIBUITI, (15 ORE PER GLI ASSUNTI FINO AL 31/12/2000, E 7,30 ORE PER GLI ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE).

DIVERSAMENTE VERRANNO AZZERATI IL 31 dicembre di ogni anno

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA QUADRI DIRETTIVI:

il QD può recuperare il significativo impegno temporale eccedente il normale orario di lavoro dell'unità produttiva di appartenenza, **anche per singole giornate intere**, ma non collegabili alle ferie.

Inoltre ricordiamo che per la partecipazione a riunioni di qualsiasi natura, con inizio e termine fuori dall'orario di lavoro, viene corrisposto, con cadenza trimestrale, un importo di euro 110,00 per ogni riunione e con un tetto massimo di euro 2.788,87, quest'ultimo punto già esistente in precedenza.

Ovviamente se le riunioni avessero inizio in orario di lavoro e termine oltre l'orario di lavoro, non scatta il diritto al pagamento ma permane il diritto al recupero della prestazione aggiuntiva.

Anche a questo proposito la FISAC/CGIL ha predisposto un modulo dove i colleghi Quadri Direttivi potranno tenere annotazione, mese per mese, delle prestazioni aggiuntive effettuate e dei relativi recuperi.